

ALLEGATO B - DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PER I DANNI OCCORSI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI TEMPORALESCHI AVVENUTI IL 19 AGOSTO 2025 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BIONAZ E OYACE

PREMESSA

Il Capo della Protezione Civile ha avviato in data 09 gennaio 2026 la contestuale possibilità di presentazione delle domande relative alla **richiesta di contributo per il ripristino dei danni subiti** in conseguenza degli eventi temporaleschi avvenuti il 19 agosto 2025 nei territori dei Comuni di Bionaz e Oyace.

Scadenza presentazione domanda: **09 aprile 2026**

Art. 1

Riferimento normativo

1. Richiesta contributo per i ripristini

Tale misura va ricondotta, ad effettiva presentazione dei danni subiti, ai sensi dell'art. 20 (**Contributi alle attività produttive**) della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

“Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario. ... omissis...”.

Art. 2

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. Utilizzando l'apposito modulo (**MODULO C1**) i soggetti interessati dovranno presentare al Dipartimento di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, di seguito Dipartimento PC, entro il termine del **09 aprile 2026** la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel seguito indicata, per brevità, anche solo come “domanda”.
2. Per beneficiare dei contributi, è necessario che la domanda sia accompagnata da **perizia asseverata** (non dal tribunale), il cui termine perentorio per la consegna è stato fissato il **09 aprile 2026** salvo integrazioni normate dal comma 8.
3. Fermo il termine di cui al comma 1, la domanda dev'essere compilata e inviata **esclusivamente** tramite modulo online raggiungibile al seguente link:

<https://protezionecivile.regione.vda.it/richieste-contributi/calamita-eventi-temporaleschi-agosto-2025/>

Qualora il richiedente intendesse accedere al portale di invio della domanda di contributo avvalendosi di un soggetto terzo, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura tramite delega, compilando l'apposito modulo.

4. L'istruttoria delle domande è espletata dal Dipartimento PC a cui è delegata la relativa gestione.
5. Dopo la chiusura dell'istruttoria, il Dipartimento PC comunica ai richiedenti aventi diritto l'ammissibilità della domanda e l'importo concesso, rammentando i termini entro i quali è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione di cui all'articolo 11.
6. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile.
7. Le comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento PC avverranno preferibilmente mediante l'indirizzo PEC indicato nella domanda.
8. Nei casi in cui la domanda e/o la perizia asseverata, presentata entro il termine, non siano correttamente compilate ovvero necessitino di integrazioni, il Dipartimento PC ne fa richiesta all'interessato, con le modalità di cui al comma 7, concedendo, a tal fine, il termine perentorio di **10 giorni**, come previsto dal punto 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 2377/2004, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile ovvero valutata solo sugli elementi presentati valutabili e di tale definitivo esito il Dipartimento PC provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 3

Finalità e importo massimo del contributo relativo al risarcimento dei danni subiti ai sensi della normativa regionale

– *l.r. 5/2001* –

1. Sono **ammissibili a contributo i danni subiti** a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, decretati dal Presidente della Regione, da parte di **imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché tutte le altre imprese commerciali, ai sensi dell'art. 2195 del Codice Civile, e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature.**
 - a) **Nel caso di ripristino degli immobili** destinati all'esercizio dell'impresa e di **ripresa dell'attività** svolta prima dell'evento calamitoso **nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale** è concesso un contributo nella misura del **70%** dell'importo del **danno** ritenuto ammissibile per **l'immobile**, e un contributo nella misura del **70%** dell'importo del **danno** ritenuto ammissibile per i **macchinari**, le **scorte** e le **attrezzature**. Il **totale** dei due contributi concessi non può superare l'importo **massimo** di **€ 300.000**

(trecentomila), in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2023. Nel caso in cui il titolare degli immobili ed il titolare dell'impresa siano soggetti diversi e il totale dei contributi, calcolati al 70%, superi la cifra di € 300.000 (trecentomila), i singoli contributi relativi ai predetti soggetti sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di € 300.000 (trecentomila), secondo il seguente calcolo:

importo dei contributi calcolati sul danno complessivo: importo del contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare = contributo massimo complessivo erogabile: x
(contributo singolo erogabile)

- b) Nel caso di **non ripristino** degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di **non ripresa dell'attività** svolta prima dell'evento calamitoso è concesso un **contributo nella misura del 40%** dell'importo del **danno** ritenuto ammissibile **per l'immobile**, e un contributo nella misura del **40%** dell'importo del **danno** ritenuto ammissibile per i **macchinari**, le **scorte** e le **attrezzature**. Il **totale** dei due contributi concessi non può superare l'importo **massimo di € 150.000** (centocinquantamila). Nel caso in cui il titolare degli immobili ed il titolare dell'impresa siano soggetti diversi e il totale dei contributi, calcolati al 40%, superi la cifra di € 150.000 (centocinquantamila), i singoli contributi relativi ai predetti soggetti sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di € 150.000 (centocinquantamila), secondo il seguente calcolo:

importo dei contributi calcolati sul danno complessivo: importo del contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare = contributo massimo complessivo erogabile: x
(contributo singolo erogabile)

- c) Nel caso di **non ripristino** degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di **ripresa dell'attività** svolta prima dell'evento calamitoso **in altra parte** del territorio regionale è concesso un **contributo nella misura del 40%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile **per l'immobile nel limite massimo di € 75.000** (settantacinquemila), e un **contributo** nella misura del **70%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile per i **macchinari**, le **scorte** e le **attrezzature nel limite massimo di € 300.000** (trecentomila), in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2023. Il **totale** dei due contributi concessi non può superare l'importo **massimo di € 300.000** (trecentomila). Nel caso in cui il totale dei contributi, calcolati al 40% per gli immobili e al 70% per i macchinari, le scorte e le attrezzature, superi la cifra di € 300.000 (trecentomila), i singoli contributi sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature), fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di € 300.000 (trecentomila) secondo il seguente calcolo:

importo del contributo calcolato sul danno complessivo: importo del contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature) =
contributo massimo complessivo erogabile: x (contributo singolo erogabile)

Qualora l'importo derivante dalla proporzione suddetta sia superiore al predetto limite massimo di € 75.000 (settantacinquemila) per gli immobili, l'eccedenza è attribuita al contributo concernente i macchinari, le scorte e le attrezzature, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di € 300.000 (trecentomila).

- d) Nel caso di **ripristino** degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di **non ripresa** dell'attività svolta prima dell'evento calamitoso è concesso un **contributo** nella misura del **70%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile per **l'immobile** nel **limite massimo di € 300.000** (trecentomila), in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2023, e un contributo nella misura del **40%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile per i **macchinari**, le **scorte** e le **attrezzature** nel **limite massimo di € 75.000** (settantacinquemila). Il **totale** dei due contributi concessi non può superare l'importo **massimo di € 300.000** (trecentomila). Il contributo massimo concesso singolarmente, nel limite totale di cui sopra, sarà calcolato proporzionalmente al danno complessivo totale. Nel caso in cui il totale dei contributi, calcolati al 70% per gli immobili e al 40% per i macchinari, le scorte e le attrezzature, superi la cifra di € 300.000 (trecentomila), i singoli contributi sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature), fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di € 300.000 (trecentomila) secondo il seguente calcolo:

*importo del contributo calcolato sul danno complessivo: importo del contributo
calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature) =
contributo massimo complessivo erogabile: x (contributo singolo erogabile)*

Qualora l'importo derivante dalla proporzione suddetta sia superiore al predetto limite massimo di € 75.000 (settantacinquemila) per i macchinari, le scorte e le attrezzature, l'eccedenza è attribuita al contributo concernente gli immobili, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di € 300.000 (trecentomila).

2. Per beneficiare dei contributi, la domanda dovrà essere accompagnata da **perizia asseverata** (non dal tribunale) redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo albo di riferimento **da produrre entro il 09 aprile 2026**, seguendo le indicazioni del modello messo a disposizione al seguente link:
<https://protezionecivile.regione.vda.it/richieste-contributi/calamita-eventi-temporaleschi-agosto-2025/>
3. Il contributo ammissibile per le **spese di perizia** è fissato nella misura percentuale prevista per ogni tipologia di danno di cui al comma 1.
4. La perizia di stima, redatta nella forma di computo metrico estimativo, deve fare **riferimento all'Elenco Prezzi Regionale vigente**, a garanzia della omogeneità delle valutazioni dell'intervento, **tendente a restituire la situazione precedente al danneggiamento**.

5. Nel caso di **ripristino di immobili** destinati all'esercizio dell'impresa, la stima indicata all'interno della perizia deve altresì tenere conto del **deprezzamento dell'immobile**, il quale viene stabilito in relazione alla vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad altre circostanze concomitanti, come da tabella sotto riportata, con interpolazione lineare per gli anni intermedi:

Età dell'edificio, riferita all'anno di costruzione O DI UN ULTIMO RESTAURO E/O RISTRUTTURAZIONE	DEPREZZAMENTO
5 ANNI	2%
10 ANNI	4%
15 ANNI	6%
20 ANNI	9%
25 ANNI	12%
30 ANNI	15%
35 ANNI	20%
40 ANNI	25%
45 ANNI	30%
50 ANNI	35%
OLTRE 50 ANNI	40%

6. Il contributo è ammesso anche per il ripristino di **beni di proprietà di terzi**, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, previa autorizzazione e nulla-osta del proprietario e/o comproprietario.
7. Per la **ricostituzione delle scorte danneggiate**, la perizia dovrà indicare il valore delle scorte risultante dai documenti di bilancio, o in assenza di questi ultimi, da idonea documentazione contabile, mediante l'indicazione della loro quantità e del loro costo unitario e sarà ammesso a contributo il solo costo per il loro ripristino, nel limite del loro valore.
Sono indennizzabili solamente le attrezzature e i macchinari risultanti nei libri contabili, o documentate con fatture di acquisto.
8. È ammesso a contributo il **ripristino**, mediante riparazione o riacquisto di beni strutturali, qualificabili effettivamente quali beni strutturali per l'attività imprenditoriale, di attrezzature e macchinari danneggiati. La perizia dovrà descrivere i beni strumentali in modo da consentirne una precisa individuazione e dovrà stimare i danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore della vita residua degli stessi e tenendo a debito conto della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'Impresa.
In considerazione della notevole variabilità del numero degli anni di vita probabile per i diversi tipi di macchinari e attrezzature, il calcolo del **coefficiente di deprezzamento**, con interpolazione lineare per gli anni interessati è calcolato come da tabella sotto riportata:

Durata macchinari o attrezzature - Anni 10 -	
ETA'	DEPREZZAMENTO
1	20%
7	50%
10	90%

Durata macchinari o attrezzature - Anni 5 -	
ETA'	DEPREZZAMENTO
2	20%
4	50%
5	90%

9. La perizia deve inoltre evidenziare le modalità di determinazione della spesa massima ammissibile, la quale è derivata dalla **convenienza risultante tra la spesa di riacquisto del bene stesso**, avente caratteristiche equivalenti a quello danneggiato e/o distrutto, **o dalla spesa della sua riparazione**.
10. **Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc.**, se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa in materia di edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale previsto.

Art. 4 Danni esclusi

1. Sono **esclusi dai contributi ai sensi della legge regionale 5/2001** e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
- i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria o in condono i relativi titoli abitativi;
 - i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo (in questo caso compilare *MODULO B1*);
 - i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
 - i fabbricati e gli ambiti agricolo-rurali riconducibili ad una PMI o ad un Consorzio/Consorzeria, per i quali si rimanda agli specifici bandi dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 5

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL.
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda, dalla data dell'evento calamitoso fino – a pena di decadenza dal contributo – alla data di erogazione dello stesso.
3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), devono sussistere – a pena di decadenza dal contributo – alla data di erogazione dello stesso.

Art. 6

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari.
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 7

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. Come previsto dall'**art. 24 della l.r. 5/2001**, le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative sono dedotte dall'importo del danno ritenuto ammissibile. Qualora il risarcimento ottenuto corrisponda ad almeno il 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo viene erogato integralmente per la parte residua dell'importo del danno stesso, nel

limite massimo previsto. Nel caso il risarcimento ottenuto sia inferiore al 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo è concesso, comunque, limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ammissibile, nella misura percentuale prevista dai presenti criteri, nel limite massimo previsto.

2. Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 5/2001, **i contributi non sono cumulabili** con altri contributi previsti da norme comunitarie, statali o regionali per la medesima finalità. È fatta salva l'applicazione delle norme più favorevoli e le somme già percepite sono considerate anticipazioni, rispetto alle provvidenze più favorevoli. **Non sono concessi** contributi per i danni derivanti dall'**interruzione o dalla cessazione dell'attività**.
3. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
4. Il richiedente del contributo dovrà pertanto produrre al Dipartimento PC copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per l'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 8

Perizia dei danni asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita **perizia**, redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima, da consegnare perentoriamente **entro il 09 aprile 2026**. Il tecnico incaricato deve, pertanto, dichiarare in perizia che non sono coinvolti interessi propri o di parenti e affini entro il terzo grado, del coniuge o di conviventi.
2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati:
 - b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando se è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero se, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre se l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;

- b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
- b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base dell'Elenco Prezzi Regionale di riferimento, a garanzia della omogeneità delle valutazioni dell'intervento, tendente a restituire la situazione precedente al danneggiamento o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzi approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata;
- b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e pertanto non ammissibili a contributo;
- b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;
- b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai **beni mobili registrati e ai beni mobili** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 5, risalente alla data dell'evento calamitoso nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

Art. 9

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso ha titolo a presentare la domanda e ad accedere al contributo** secondo quanto disciplinato all'art. 4, c. 1, lett. b) e d) delle presenti disposizioni.

Art. 10

Lavori eseguiti in autonomia

1. Come previsto dal DGR 3509/2004, nella documentazione finale di riscontro è **ammessa** l'autocertificazione per lavori in economia eseguiti direttamente dal richiedente, per un **importo massimo di € 5.000** (cinquemila).

Art. 11

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazioni della relativa documentazione

1. A pena di decadenza del contributo concesso, gli **interventi ammessi a contributo per le imprese che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte, alle attrezzature ed ai beni mobili registrati** (ai sensi della l.r. 5/2001) devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 08 aprile 2028.
2. Ai sensi della l.r. 5/2001 è ammessa la possibilità di concedere **acconti**, sulla base delle stime dichiarate all'interno della perizia allegata in fase di presentazione della domanda. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione fiscale giustificativa, anche in relazione al solo acconto percepito, tenuto conto comunque dei lavori effettivamente realizzati (come di seguito specificato al comma 3).
3. Il beneficiario, entro i termini perentori di cui al precedente comma 1, dovrà presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi della presente direttiva. È ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata all'impresa proprietaria, richiedente il contributo e/o, nel caso previsto all'articolo 8, ai comproprietari.
4. La **liquidazione totale** per le domande ammesse a contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione finale di riscontro alla perizia e all'esecuzione dei **lavori in conformità alle vigenti norme e disposizioni** di urbanistica, igiene, tutela del paesaggio e vincolo idrogeologico, alla dimostrazione della documentazione fiscale probante a giustificazione del contributo richiesto, nonché, per le imprese produttive, ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo ritorno alla normale attività produttiva dei settori danneggiati.
5. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima del 09 gennaio 2026** e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 3.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
7. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta del Dipartimento PC, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo, nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal Dipartimento PC a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.